

Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Privata, SUE, SUAP, CUC e Progetti di Carattere Strategico
Servizio SUAP (Promozione e regolamentazione commercio e attività produttive)

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 recante "Riforma della disciplina legislativa del Commercio a norma dell'art.4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n.59"

Vista la Legge Regionale 31 luglio 2018 n.23 recante "Testo unico del commercio"


Visto il comma 686 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che così dispone:"686. Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche»; b) all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»; c) l'articolo 70 è abrogato."

Visto l'articolo 181, comma 4-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, convertito - con modificazioni - in Legge 17 luglio 2020 n. 77 che così dispone:"**4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività."**

Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo Economico 25 novembre 2020 recante l'approvazione delle linee Guida contenute nell'Allegato A al medesimo Decreto

Considerato che il Comune deve avviare d'ufficio il procedimento per la verifica dei requisiti prescritti e richiesti ai fini del rinnovo di dette concessioni

Considerato che per concessioni soggette al rinnovo si intendono quelle esclusivamente prorogate in forza dell'art.6 comma 8 del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito - con modificazioni - in Legge 27 febbraio 2017 n.19 fino al 31 dicembre 2018 e successivamente



Comune dell'Aquila

*Settore Ricostruzione Privata, SUE, SUAP, CUC e Progetti di Carattere Strategico
Servizio SUAP (Promozione e regolamentazione commercio e attività produttive)*

ancora prorogate fino al 31 dicembre 2020 ai sensi del comma 1180 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 nonché, per effetto della precitata norma, che esse saranno

oggetto di rinnovo per anni dodici e cioè fino al 31/12/2032, qualora non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012

Considerato che la Regione Abruzzo ancora non ha adottato i provvedimenti attuativi di propria competenza concernenti le modalità del rinnovo delle suddette concessioni ai sensi del punto 13 dell'Allegato A) al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020

Vista la Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche e integrazioni

AVVISA


I soggetti interessati al rinnovo delle predette concessioni che è stato dato avvio al procedimento d'ufficio per la verifica dei requisiti prescritti e richiesti - ai sensi delle linee Guida di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020 e relativo Allegato A - ai fini del rinnovo delle concessioni su aree pubbliche concernenti i posteggi su mercati, fiere, posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita da parte di produttori agricoli prodotti agricoli, aventi scadenza 31 dicembre 2020. Le concessioni in oggetto saranno rinnovate per dodici anni e cioè fino al 31 dicembre 2032.

Il procedimento avrà termine il 30 giugno 2021.

Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 o di quelli stabiliti dalla Regione Abruzzo con proprie leggi.

Il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla data del 31 dicembre 2020, dei requisiti previsti dalle suddette linee guida, L'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può non essere

posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.



Comune dell'Aquila

*Settore Ricostruzione Privata, SUE, SUAP, CUC e Progetti di Carattere Strategico
Servizio SUAP (Promozione e regolamentazione commercio e attività produttive)*

Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:

a) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo

e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;

b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e

dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;

d) successione mortis causa in corso di definizione.

Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reinscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.


Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:

a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;

b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

All'esito positivo delle prescritte verifiche entro il termine del 30 giugno 2021, il Comune e in esito rilascia una concessione rinnovata, avente efficacia per 12 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 e pertanto fino al 31 dicembre 2032, ovvero appone a stampa sul titolo originario un'annotazione con la data della nuova scadenza. La concessione rinnovata mantiene il collegamento giuridico con l'autorizzazione a suo tempo contestualmente rilasciata, e mantengono validità le presenze maturate con essa.

Qualora, all'esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dalle linee guida, emergano irregolarità insanabili rispetto ai parametri prescritti, il Comune dichiara la decadenza del titolo autorizzatorio e della concessione, dandone notizia all'interessato.



Comune dell'Aquila

*Settore Ricostruzione Privata, SUE, SUAP, CUC e Progetti di Carattere Strategico
Servizio SUAP (Promozione e regolamentazione commercio e attività produttive)*

I soggetti interessati al rinnovo delle concessioni in oggetto non dovranno produrre alcuna domanda ma sono comunque tenuti a fornire le notizie ovvero la documentazione non in possesso del Comune che il Comune dovesse eventualmente richiedere ai fini del procedimento di rinnovo, nel termine di 30 giorni dalla richiesta.


Nelle more della conclusione del procedimento e comunque fino al 30 giugno 2021 i soggetti interessati al rinnovo delle concessioni possono comunque esercitare la propria attività fino al rilascio della concessione rinnovata o alla pronuncia del diniego da parte del Comune.

E' fatta salva l'integrazione del presente avviso con le modalità stabilite dalla Regione Abruzzo con proprio atto deliberativo.

L'Ufficio competente per il presente procedimento è il Servizio SUAP (Promozione e regolamentazione commercio e attività produttive).

Distinti saluti

L'Aquila lì 24.12.2020


Il Dirigente ad interim
Avv. Domenico de Nardis